

BENEFICIO LAVORATORI PRECOCI

REQUISITI SOGGETTIVI: COMMERCIANTE

Un commerciante precoce con 41 anni di contribuzione che cede l'attività e rimane senza lavoro per 3 mesi, ha diritto al riconoscimento dell'anticipo pensionistico?

RISPOSTA

Il soggetto non rientra nelle condizioni soggettive indicate dall'articolo 1, comma 199, aggiuntive rispetto ai requisiti contributivi e assicurativi, pertanto non può usufruire del beneficio.

PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO NON RISCATTATI.

I periodi di lavoro all'estero non riscattati possono essere utilizzati per conseguire il beneficio di riduzione del requisito contributivo precoci? possono essere utilizzati per raggiungere il requisito dei 12 mesi ?

RISPOSTA

Il requisito contributivo dei 41 anni e di quello dei dodici mesi di lavoro effettivo prima del compimento dell'età dei 19 anni possa essere perfezionato anche con l'utilizzo della contribuzione versata in altri Paesi UE ovvero legati all'Italia da accordi bilaterali di sicurezza sociale. Il punto 1.1. della circolare 99 , rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, anche al messaggio n.1094/2016 e alla circolare n. 60/2017, vedi punto 2, in materia di pensioni in cumulo, che prevedono la totalizzazione internazionale.

CUMULABILITA' REDDITO CON PENSIONAMENTO ANTICIPATO PRECOCI

Il reddito derivante dalla carica di assessore comunale è incumulabile con la pensione liquidata ai sensi del comma 199, art.1, legge n.232/2016, per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori? Deve comunque cessarsi tale carica per accedere al pensionamento anticipato?

RISPOSTA

Sulla tematica della cumulabilità della pensione anticipata in favore dei precoci in presenza di redditi degli amministratori locali trovano applicazione le istruzioni fornite per la generalità delle pensioni con messaggio n. 340 del 26.9.2003 lett. B) secondo cui la materia del regime di cumulo pensione-redditi degli amministratori locali è regolata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (TUEL). In particolare l'articolo 82 del TUEL individua i redditi degli amministratori locali sottratti al divieto di cumulo. Infatti l'articolo 82, al comma 3, stabilisce che, ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura le indennità elencate nella norma stessa.

Pertanto gli emolumenti percepiti, ove siano ricompresi tra quelli di cui alla menzionata disposizione, non sono considerati redditi da lavoro ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi. Sulla problematica della cessazione della carica di assessore comunale per accedere alla pensione si chiarisce che, come precisato con messaggio n. 91 del 17.3.2003, l'incarico di componente di un organo collegiale attiene all'espletamento di funzioni di rilievo pubblico e/o rappresentativo non implicate nella causa tipica del rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Di conseguenza l'incarico di Assessore comunale, non essendo configurabile quale attività lavorativa, non può considerarsi ostativo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

ASSISTENZA A SOGGETTO CON HANDICAP GRAVE

Per accedere al beneficio occorre presentare la documentazione, specificata nell'apposito paragrafo delle relative circolari INPS, ma è necessario aver goduto dei permessi 104 e/o di congedo straordinario per l'assistenza al disabile?

RISPOSTA

Il soggetto che presenta la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio lavoratori precoci deve assistere e convivere con il familiare con handicap grave da almeno sei mesi. Non è necessario aver goduto dei permessi della Legge 104/1992 e/o di congedo straordinario per l'assistenza al disabile ai fini del riconoscimento del beneficio.

ATTIVITA' USURANTI

E' possibile ipotizzare la richiesta di tale beneficio per un soggetto attualmente privo di posizione assicurativa attiva, che raggiunga il requisito contributivo richiesto per le attività usuranti "per almeno la metà della vita lavorativa complessiva", anche nel caso in cui la Gestione di ultima iscrizione sia stata una gestione speciale del lavoro autonomo?

RISPOSTA

La circolare n. 99 del 2017, per quanto concerne gli usuranti fa rinvio alla circolare n. 90 del 2017. Al punto 1 della predetta circolare è chiarito che "Ai fini del riconoscimento del beneficio in parola non occorre che i periodi di svolgimento di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante siano continuativi, né che nell'anno di perfezionamento dei requisiti pensionistici, ovvero, nell'ultimo anno di lavoro, l'interessato abbia svolto tale attività.

Per l'accertamento dello svolgimento di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante per almeno metà della vita lavorativa complessiva deve essere computata l'anzianità contributiva maturata dall'interessato presso la gestione previdenziale a carico della quale deve essere liquidata la pensione, in base alle disposizioni in essa vigenti. Al riguardo, si rammenta che la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano svolto tali attività e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti dalla legge n. 247 del 2007 per i lavoratori autonomi.

CONTRIBUTI VOLONTARI

Un disoccupato che abbia integralmente percepito il trattamento di disoccupazione da almeno tre mesi può perfezionare il requisito contributivo di 41 anni grazie ai versamenti volontari?

RISPOSTA

Si.

VOUCHER

L'attività lavorativa retribuita mediante l'utilizzo dei voucher è ostativa al perfezionamento del requisito soggettivo per i soggetti in stato di disoccupazione, qualora tale attività sia stata espletata successivamente all'ultimo rapporto di lavoro cessato per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966?

RISPOSTA

Coerentemente con l'orientamento per il quale anche un solo giorno di lavoro a chiamata osta al riconoscimento del requisito, l'attività retribuita con voucher è ostativa al perfezionamento del requisito.

REQUISITO DEI 12 MESI: LAVORATORI MARITTIMI

Per un lavoratore precoce, ai fini del riconoscimento dei 12 mesi di lavoro prima dei 19 anni, è possibile ricomprendere anche il periodo di c.d. "prolungamento" dei marittimi?

RISPOSTA

Per un lavoratore precoce è possibile ricomprendere anche il periodo di c.d. prolungamento dei marittimi ai fini del riconoscimento dei 12 mesi, considerando tale periodo come attività di navigazione.

ASSISTENZA A SOGGETTO CON HANDICAP GRAVE

Si chiede se ai fini dell'accesso a pensione con il requisito previsto per i lavoratori precoci per i soggetti rientranti nella condizione di cui alla lettera b) rilevi la circostanza che altro soggetto familiare goda dei permessi giornalieri previsti, ovvero del congedo straordinario, per l'assistenza dello stesso familiare in stato di handicap grave.

RISPOSTA

La Circolare INPS n. 99 del 2017 non richiede la fruizione effettiva dei permessi indicati nella legge 104, ma la assistenza e convivenza con soggetto con handicap in situazione di gravità.

ASSISTENZA FIGLIA DISABILE

Si chiede se un lavoratore autonomo che assiste la figlia disabile (con riconoscimento lg.104 comma 3 art.3) convivente possa richiedere l'anticipata precoci.

RISPOSTA

Il lavoratore risulta iscritto in una delle forme di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria previste dalla legge nonché appartenente a una delle condizioni soggettive indicate dall'articolo 1, comma 199 della legge n. 232/02016; quindi può accedere al beneficio.

LAVORI GRAVOSI

Se un lavoratore dipendente impegnato in attività gravose, quali quelle indicate all'allegato A annesso al DPCM 23 MAGGIO 2017 N. 87, al momento della richiesta di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio e abbia soddisfatto tutte le condizioni richieste tranne il requisito contributivo dei 41 anni di contributi necessari al pensionamento (che può essere valutato in via prospettica e maturato entro la fine dell'anno in corso), ma venga successivamente licenziato dal suo datore di lavoro prima del raggiungimento

del suddetto requisito dei 41 anni e faccia domanda di Naspi cominciando ad usufruire del trattamento di disoccupazione.

In questo caso, ove comunque il suddetto lavoratore riesca a soddisfare il requisito dei sei anni di mansioni gravose negli ultimi sette anni con quindi un' interruzione complessiva dell'attività lavorativa gravosa non superiore ad un anno, è possibile per il lavoratore interessato raggiungere il requisito contributivo dei 41 anni di contribuzione con i contributi figurativi derivanti dalla Naspi?

RISPOSTA

La contribuzione figurativa per disoccupazione non costituisce causa di interruzione dell'attività gravosa, per come specificato nel par. 1.1 della Circolare n. 99 del 16 giugno 2017, se non superiore ai dodici mesi e, come nella generalità dei casi di pensione anticipata, costituisce contribuzione utile al perfezionamento del requisito per i 41 anni ai fini del beneficio per lavoratori precoci.

Un'insegnante della scuola dell'infanzia / educatori degli asili nido" che negli ultimi 2 anni di servizio ha usufruito del congedo art. 42 Dlgs. 151/2001, per assistenza a familiare disabile convivente, può essere ammessa alla pensione anticipata per attività gravosa, ai sensi della lettera "d"? la fruizione di tale congedo è da considerare interruzione, nonostante sia coperto da contribuzione figurativa, o rientra nello svolgimento di attività diversa da quella gravosa o di inoccupazione, anche ai fini della compilazione del modello AP116?

RISPOSTA

Si precisa che i periodi che comportano interruzione dell'attività lavorativa gravosa ai sensi dell'articolo 1, comma 199 lett. d) sono, esclusivamente, i periodi di inoccupazione e quelli di svolgimento di attività diverse dalle attività gravose indicate nel medesimo comma 199 lett. d) (Circ. n. 99 del 2017 par. 1.2)